

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 69/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Carlo Purificato e del Dott. Alfonso Di Carlo **Componenti aggiunti**; del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia si è riunito il 14 aprile e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(196) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO LUCCHESI (all'epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 Srl), Società AC Pisa 1909 Srl - (nota n. 10322/633 pf15-16 SP/AM/blp del 30.3.2016).

Il deferimento

Con atto del 30 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito:

- il Sig. Lucchesi Fabrizio, all'epoca dei fatti, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all'art. 8, commi 1, 2 e 4, del C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in quanto, in data 9 novembre 2015, ha prodotto presso la Lega Pro e fatto uso di una fideiussione risultata non veridica, senza effettuare alcun controllo preventivo;
- la Società AC Pisa 1909 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Lucchesi Fabrizio, legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 Srl, come sopra descritto.

I deferiti hanno fatto pervenire tempestive memorie difensive con le quali hanno preso posizione specifica sui fatti contestati, hanno richiesto l'ammissione di mezzi istruttori e comunque, previa declaratoria di inapplicabilità dell'art. 8 CGS non essendo stata finalizzata la produzione della fideiussione alla iscrizione al Campionato, il rigetto del deferimento.

Il dibattimento

Alla riunione del 14 aprile 2016, le parti, dopo ampia discussione nella quale è intervenuto anche il Sig. Lucchesi che ha reso spontanee dichiarazioni con le quali ha invocato la più totale buona fede nell'occorso, hanno concluso come da rispettivi atti e, in particolare, la Procura Federale ha chiesto l'applicazione della penalizzazione alla Società di punti 12

(dodici) da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell'ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) ed al Sig. Lucchesi della inibizione per anni 1 (uno) e mesi (6).

I motivi della decisione

Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto nel senso di seguito specificato.

La vicenda trae origine da un cambio di governance ai vertici della Pisa Calcio nel corso della corrente stagione sportiva formalizzata attraverso la cessione di parte della maggioranza delle quote (80%) dal Sig. Battini (all'epoca titolare del 99%) alla Carrara Holding, costituita il 7/7/2015, della quale il Sig. Lucchesi è amministratore unico, avvenuta il 14/8/2015 ed integrata il 17/8/2015, con il cedente che sarebbe rimasto titolare del solo 19%. È dato pacifico che il nuovo assetto societario (il 18/8/2015 il Sig. Lucchesi risulta già essere Amministratore Unico della AC Pisa Calcio 1909 Srl) avrebbe dovuto sostituire la polizza fideiussoria originariamente utilizzata per l'iscrizione al campionato con altra con la quale ripartire la garanzia proporzionalmente alle quote delle quali risultavano titolari la Carrara Holding ed il Sig. Battini che, per tali motivi, avrebbe visto diminuita la propria esposizione con restituzione del documento a suo tempo fornito alla Lega.

Sul punto vale la pena di ricordare che la polizza fideiussoria di che trattasi ha la funzione di garantire i debiti societari relativi alla stagione sportiva di riferimento per cui la validità della stessa deve persistere per tutto il suo corso. Il suo venir meno (così come la sua sostituzione con altra falsa, come secondo l'accusa è avvenuto nel caso di specie) è situazione assimilabile a quella prevista dall'art. 8 CGS, essendo relativa alla sopravvenuta carenza di un requisito per la partecipazione al campionato di divisione, come emerge dal "Sistema Licenze Nazionali 2015/2016". A ciò si aggiunga che il ricorrere delle condizioni richieste a tal fine ha lo scopo precipuo di non falsare la competizione, anche in ragione delle sanzioni alle quali è indiscutibilmente soggetto l'inadempiente agli obblighi ivi previsti.

Per tali motivi, non è fondata la tesi propugnata dal deferito che la fattispecie non sarebbe astrattamente sussumibile nella previsione di cui all'art. 8 CGS perché la sostituzione della polizza non sarebbe intervenuta al momento dell'iscrizione al campionato ma successivamente. Infatti, a parità di elemento psicologico richiesto dalla predetta norma, si integrerebbe comunque quel comportamento elusivo che anche il predetto art. 8, comma 2, CGS mira a sanzionare.

Sta di fatto che il Sig. Lucchesi, per come ha avuto modo di confermare anche in sede di spontanee dichiarazioni rese nel corso della riunione, nelle quali ha confermato di rivestire ruoli dirigenziali nel mondo del calcio da circa trenta anni e di essere soggetto estremamente qualificato in campo finanziario (vedasi anche l'oggetto sociale della Carrara Holding), non aveva possibilità di ottenere una polizza fideiussoria per mancanza di garanzie da offrire all'Istituto emittente – situazione che, pertanto, doveva ritenersi esistente anche al momento della stipulazione del contratto di cessione – in ragione della costituzione della Carrara Holding nel precedente mese di luglio, per cui si è rivolto ad uno Studio Legale di Bologna il quale lo ha messo in contatto con un broker, tale Sig. Battella, il quale, dicendosi impossibilitato a soddisfare una richiesta del genere, a sua volta lo ha indirizzato a tale Sig. Vetrilli.

Il Sig. Lucchesi ha altresì chiarito di non essersi occupato ulteriormente della vicenda, se non in fase iniziale, avendola delegata a persone di sua fiducia; ha aggiunto di non aver avuto mai alcun contatto con la banca.

Dopo una serie di contatti che portavano finalmente alla predisposizione della polizza di che trattasi, i consulenti hanno richiesto alla Società il pagamento delle loro prestazioni a fronte di fatture (la n. 9 del 15/10/2015 e la n. 10 del 21/10/2015) per il complessivo importo di € 59.292,00 dei quali € 48.000,00 per (letteralmente) “*collateral*” da fornire alla BNL (vedi dichiarazioni rese in data 2/2/2016 dal Sig. Balella) ed il residuo per l’attività fornita, pagamento che veniva prontamente effettuato dal Pisa Calcio. In relazione a tale aspetto è bene osservare che il bonifico degli importi richiesti vedeva come beneficiario non l’Istituto di credito emittente, al quale sarebbe dovuto andare oltre il 95% degli stessi e che aveva richiesto “*collateral*” ma tale Sebastiano Trovato, soggetto che entra nella vicenda solo al momento del bonifico e che risulterebbe essere attivo in un Comune (Curinga) in provincia di Catanzaro.

Ciò che emerge anche ad occhio inesperto è la scelta di modalità sicuramente anomale alle quali i deferiti si sono determinati al fine di ottenere la polizza fideiussoria, protrattesi fino al pagamento richiesto, nella originaria consapevolezza di non poter ottenere alcuna garanzia seguendo i canali ufficiali.

Ma vi è di più. Vi è in atti prova sia che il Sig. Zagni abbia chiesto chiarimenti al Sig. Balella in merito alla destinazione del pagamento al solo Sig. Trovato, ricevendo risposta (email 15/10/2015) dallo stesso che le ragioni trovavano origine nel rapporto esclusivamente intercorso tra la società di brokeraggio e la banca sia, soprattutto, che proprio il Balella prima del pagamento, con email del 21/10/2015, consegnata in sede di audizione del 2/2/2016, avesse espressamente suggerito al Sig. Zagni di effettuare le dovute verifiche e controlli. Si legge chiaramente: “*Prima di procedere al pagamento, pregherei il Presidente del Pisa calcio, Dott. Fabrizio Lucchesi, per comune tranquillità, di recarsi presso il proprio Istituto bancario al fine di effettuare le opportune verifiche del caso*”.

Ciononostante, il deferito, con email del 16/10/2016 diretta al Sig. Zagni, dopo aver comunicato di aver sottoscritto la bozza della fideiussione precedentemente inviata dal Balella e di aver fatto effettuare il bonifico di € 7.905,60 al Sig. Trovato, pari al 2% dell’importo totale, così come da accordi intercorsi in sede di conferimento dell’incarico, teneva a precisare di attendere “*con urgenza massima, in giornata la “definitiva” anche anticipata via mail*”.

A ciò si aggiunga l’ulteriore significativa comunicazione dell’Avv. Monti, datata 4/1/2016, che, in risposta alla contestazione ricevuta dal Dott. Lucchesi il precedente 30/12/2015, ebbe a precisare nuovamente “*che, se (e ribadisco se) un gap e l’incresciosa vicenda che ne è scaturita avrebbero potuto agevolmente evitarsi laddove Lei, nella Sua qualità di Presidente dell’AC Pisa 1909 Srl, avesse sottoposto la bozza della fideiussione de qua, inviata a suo tempo dal Dott. Balella, alla valutazione di proprio Istituto di credito di riferimento, come normalmente si fa nella prassi usuale e come aveva reiteratamente*

suggerito lo stesso Dott. Balella. Controllo che, invece, non è stato effettuato dall'AC Pisa 1909 Srl, forse anche per le ben note ragioni di urgenza da Lei palesate in più occasioni".

Ed era questo il controllo preventivo che è richiesto a persone dotate di ordinaria diligenza e quindi, a maggior ragione, a soggetto che opera nel campo finanziario che, invece, ha preferito seguire strade alternative e, si ripete, sicuramente anomale per come descritto; per tale motivo, non può in alcun modo invocare la buona fede per quanto accaduto che è stato frutto di una colpevole deresponsabilizzazione e, soprattutto, delle omissioni nelle quali è incorso nonostante gli avvertimenti dei soggetti ai quali si era rivolto.

La fase successiva, che ha inizio con la consegna della polizza fideiussoria alla Lega Pro, è sicuramente utile ai fini della scoperta della falsità della stessa, risultando del tutto irrilevanti, ai fini della esclusione della colpa agli stessi precedentemente ascrivibile, per come si è avuto modo di chiarire, le modalità attraverso le quali i deferiti abbiano posto in essere tentativi di controllo che avrebbero dovuto essere effettuati precedentemente.

Allo stesso modo, è del tutto irrilevante che la polizza in questione sia stata consegnata da un incaricato della Società o dalla banca a mezzo corriere, atteso che, comunque, la stessa è pervenuta nella disponibilità della Lega nell'interesse di chi doveva essere garantito ai fini della richiesta di sostituzione di quella originariamente presentata.

Per tali motivi, risulta ininfluyente la prova per testimoni richiesta dalla difesa dei deferiti.

È poi del tutto inconferente l'ipotizzata escutibilità della polizza in questione, atteso che il fatto determinante l'integrazione dell'illecito, ancorché risultante dalla configurazione che ne viene data all'esito dell'istruttoria, è la produzione di una fideiussione disconosciuta dall'Istituto emittente della quale, in via del tutto ipotetica, viene prospettata in pura ottica difensiva la "potenziale efficacia", seppur in presenza di evidenti e non contestati profili di invalidità.

Parimenti, non è sovrapponibile alla fattispecie in esame il precedente del Tribunale di Arbitrato per lo Sport, in quanto, seppur esistenti aspetti di contatto relativi ad irregolarità ascrivibili alla dipendente della filiale della BNL, è incontestato, come già detto, il contegno imputabile al deferito il quale, posta l'anomalia della scelta iniziale e sebbene fosse stato avvertito per ragioni di comune prudenza, ha avuto comunque la possibilità di avere riscontri di regolarità anche per il tramite di un referente bancario di fiducia – ciò fino ad un momento prima del pagamento al quale si è liberamente determinato per ben due volte – scegliendo, al contrario, di ometterli.

La evidente incuranza e la totale omissione di qualsiasi tipo di verifica alle quali è stata ispirata l'attività posta in essere dal Dott. Lucchesi, ancorché dettata dalla necessità di adempiere rapidamente ad accordi paralleli al contratto di cessione di quote (ma nello stesso non formalizzati) e nonostante il suggerimento ricevuto prima di procedere al bonifico, si è posta quale antecedente causale al rilascio della fideiussione quantomeno in termini di colpa grave, non potendosi ravvisare – anche perché non ne è stata raggiunta la prova – la preordinata consapevolezza che sarebbe stata rilasciata una fideiussione falsa. In questi termini il deferimento va accolto, nel senso che deve ritenersi integrata sicuramente la violazione dell'art. 1 bis CGS in ragione delle gravi omissioni allo stesso ascrivibili e, quindi, della colpa grave alla quale il Dott. Lucchesi ha ispirato il proprio

comportamento, mentre non appare accertata la sussistenza del dolo specifico richiesto perché si ritenga integrata la fattispecie dell'articolo 8 del C.G.S.

Per tali motivi, appare congruo un trattamento sanzionatorio mitigato rispetto a quello richiesto dalla Procura Federale, che presupponeva un diverso elemento psicologico, che comunque tenga conto del ruolo rivestito dal Dott. Lucchesi e di quanto allo stesso imputabile.

Alla responsabilità del proprio legale rappresentante consegue quella diretta della Società deferita.

P.Q.M.

Rigetta la richiesta di prova formulata dalla difesa dei deferiti.

Infligge al Dott. Fabrizio Lucchesi la inibizione per mesi 6 (sei) e all'AC Pisa Calcio 1909 Srl l'ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00).

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Luca Giraldi **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Carlo Purificato e del Dott. Giuseppe Fagnoli **Componenti aggiunti**; dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante AIA**; del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia si è riunito il 14 aprile e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(184) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO DE MEIS (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), ANGELO PALMAS (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl - (nota n. 10134/839 pf15-16 SP/blp del 24.3.2016).

(185) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO DE MEIS (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), ANGELO PALMAS (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl - (nota n. 10136/840 pf15-16 SP/blp del 24.3.2016).

Il deferimento

Con provvedimenti separati, entrambi del 24 marzo 2016, il Procuratore Federale ha deferito avanti questo Tribunale: il Sig. De Meis Fabrizio, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Società AC Rimini 1912 Srl; il Sig. Palmas Angelo, Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società AC Rimini 1912 Srl; la Società AC Rimini 1912 Srl, per rispondere: i Signori De Meis e Palmas della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS in relazione all'art. 85 lettera c) paragrafi VI) e VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, omettendo di depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2016, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti, nonché delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati,

lavoratori dipendenti e collaboratori, per le mensilità di novembre e dicembre 2015; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l'operato dei suoi su citati dirigenti ex art. 4, comma 1, CGS.

Nel termine previsto i deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, previa riunione dei procedimenti nn. 10134/839 pf15-16 SP/blp del 24.3.2016 e 10136/840 pf15-16 SP/blp del 24.3.2016, la Procura Federale e i Signori Fabrizio De Meis e Angelo Palmas, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riuniti i procedimenti nn. 10134/839 pf15-16 SP/blp del 24.3.2016 e 10136/840 pf15-16 SP/blp del 24.3.2016;

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Fabrizio De Meis e Angelo Palmas, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Fabrizio De Meis, sanzione della inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti); pena base per il Sig. Angelo Palmas, sanzione della inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti."

Il procedimento prosegue per la Società AC Rimini 1912 Srl.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità della Società deferita e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per la Società AC Rimini 1912 Srl: 2 (due) punti di penalizzazione complessivi, uno per ciascuna violazione, da scontarsi nel campionato in corso.

Per la Società deferita è comparso l'Avv. Chiacchio il quale ha concluso per il proscioglimento della propria assistita.

I motivi della decisione

I deferimenti sono fondati e vanno accolti.

Risulta infatti – da segnalazione Co.Vi.So.C. di cui alla nota del 9 marzo 2016, anche in seguito a report della Società di revisione Deloitte & Touche Spa - che la Società AC Rimini 1912 Srl e, per essa, i suoi su citati dirigenti, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle norme federali non avendo documentato, entro il termine perentorio del 16.2.16, l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai suoi tesserati, dipendenti e collaboratori per i mesi di novembre e dicembre 2015, nonché l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relative agli emolumenti dovuti ai suoi tesserati, dipendenti e collaboratori, sempre per i mesi di novembre e dicembre 2015.

Tali omissioni integrano effettivamente le violazioni di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS in relazione all'art. 85 lettera c) paragrafi VI) e VII) delle NOIF.

Il legislatore Federale ha previsto, infatti, che ogni comportamento omissivo (in questo caso la mancata certificazione dell'avvenuto pagamento degli emolumenti e dei versamenti Irpef e dei contributi Inps, dovuto ai propri tesserati, dipendenti e collaboratori per due mensilità) comporti di per sé autonoma sanzione punibile, come minimo edittale, con un punto di penalizzazione per ogni omissione per la Società e tre mesi di inibizione per i dirigenti responsabili che, in questo caso, hanno patteggiato la sanzione.

Da tutto quanto su esposto deriva l'affermazione, per responsabilità diretta, della Società deferita.

Il dispositivo

Per tali motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti) a ciascuno dei deferiti Sig.ri Fabrizio De Meis e Angelo Palmas.

Infligge alla Società AC Rimini 1912 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel campionato in corso 2015/16.

(187) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA TILIA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Martina Franca 1947 Srl), GAETANO SOLITO (Presidente del Collegio Sindacale della Società AS Martina Franca 1947 Srl), Società AS MARTINA FRANCA 1947 Srl - (nota n. 10159/838 pf15-16 SP/blp del 25.3.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 24 marzo 2016, il Procuratore Federale ha deferito avanti questo Tribunale: il Sig. Tilia Luca, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società AS Martina Franca 1947 Srl; il Sig. Solito Gaetano, Presidente del Collegio sindacale della Società AS Martina Franca Srl; la Società AS Martina Franca 1947 Srl, per rispondere: il Sig. Tilia della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo VI) NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2016, l'avvenuto pagamento degli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per le mensilità di novembre e dicembre 2015; i Signori Tilia e Solito della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 8, comma 1, CGS, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, depositando presso la Co.Vi.So.C., in data 16 febbraio 2016, dichiarazione non veridica attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per le mensilità di novembre e dicembre 2015; la Società AS Martina Franca 1947 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per l'operato dei suoi citati dirigenti ex art. 4, commi 1 e 2, CGS.

Nel termine previsto i deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva nella quale, in sintesi, si evidenzia che la Società il giorno 16 febbraio 2016 avrebbe inviato, via internet, l'ordine alla propria Banca di bonificare le somme dovute ai propri tesserati e dipendenti e che, solo per responsabilità dell'Istituto di credito, l'adempimento era stato invece effettuato il successivo giorno 17 febbraio; a tal fine viene allegata una dichiarazione della filiale della Banca di Taranto che dichiara che l'ordine di bonifico, immesso il giorno 16 febbraio alle 13,13, è giunto tecnicamente all'Istituto il successivo 17 febbraio alle 9.32; nessuna colpa sarebbe dunque da addebitare al Martina Franca perché il ritardo nei pagamenti sarebbe dipeso solo da ragioni tecniche ad essa non riferibili.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Luca Tilia: 3 (tre) mesi di inibizione complessivi per le due violazioni;
- per il Sig. Gaetano Solito: 2 (due) mesi di inibizione;
- per la Società AS Martina Franca 1947 Srl: 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato in corso, oltre all'ammenda di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) complessivi per le due violazioni.

Per i deferiti sono comparsi i deferiti assistiti dall'Avv. Muschio Schiavone, il quale, nel riportarsi alla memoria difensiva depositata, ha chiesto il proscioglimento dei suoi assistiti

ribadendo che nessuna inadempienza può essere imputata ai Signori Tilia e Solito e conseguentemente alla Società Martina Franca a titolo di responsabilità oggettiva.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta infatti – da segnalazione Co.Vi.So.C. di cui alla nota del 9 marzo 2016, anche in seguito a report della Società di revisione Deloitte & Touche Spa - che la Società AS Martina Franca Srl e, per essa, i suoi su citati dirigenti, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle norme federali non avendo versato, entro il termine perentorio del 16.2.16, gli emolumenti dovuti ai suoi tesserati, dipendenti e collaboratori per i mesi di novembre e dicembre 2015. Infatti, anche volendo aderire alle tesi difensive di avere la Società predisposto l'ordine di bonifico il giorno 16 febbraio 2016, la stessa avrebbe dovuto agire con maggiore diligenza sincerandosi presso la Banca che il detto ordine venisse evaso entro la giornata stessa (giorno ultimo di scadenza perentoria per l'adempimento), a maggior ragione per il fatto che, comunque, l'ordine di pagamento era stato effettuato solo alle 13,13 del 16 febbraio. I versamenti dovuti sono stati poi eseguiti dalla Banca il successivo 17 febbraio 2016: solo a quella data, infatti, si può ritenere che i pagamenti siano andati a buon fine (ovvero al momento in cui l'Istituto ha materialmente trasmesso, tramite bonifici, le somme ai vari creditori). Per i motivi su spiegati, pertanto, non può ritenersi avere alcuna valenza, secondo questo Tribunale, l'ordine di pagamento trasmesso il 16 febbraio 2016 dal Martina Franca che, a quella data, – dall'esame degli estratti di conto in atti – non aveva nemmeno le provviste necessarie (ripristinate poi solo il successivo giorno 17 febbraio 2016, secondo quanto anche evidenziato nel report Deloitte & Touche) per poter onorare gli impegni economici assunti.

Peraltro, sempre la Società di revisione, evidenzia nella sua relazione che, in ogni caso, non tutti i soggetti, anche il 17 febbraio, sarebbero poi stati pagati integralmente, mancando il versamento della mensilità di dicembre 2015 ad almeno tre soggetti creditori. L'omissione in questione integra effettivamente la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS in relazione all'art. 85 lettera c) paragrafo VI) delle NOIF.

Il legislatore Federale ha previsto, infatti, che ogni comportamento omissivo (in questo caso la mancata certificazione dell'avvenuto pagamento, dovuto ai propri tesserati, dipendenti e collaboratori degli emolumenti per due mensilità) comporti di per sé autonoma sanzione punibile, come minimo edittale, con un punto di penalizzazione per ogni omissione per la Società e tre mesi di inibizione per i dirigenti responsabili.

Per i motivi su esposti deve essere considerata non veritiera anche la dichiarazione, inviata alla Co.Vi.So.C., in data 16 febbraio 2016, attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per le mensilità di novembre e dicembre 2015 che, invece, come detto, è avvenuto materialmente solo il successivo giorno 17 febbraio 2016. Anche il Sig. Solito, Presidente del Collegio Sindacale, infatti, ben avrebbe dovuto verificare il buon fine dell'obbligazione di pagamento assunta il giorno 16 febbraio - e, ancor prima, l'esistenza sul conto corrente dedicato delle somme sufficienti ai versamenti previsti -prima di firmare e inviare alla Co.Vi.So.C. la detta dichiarazione, rivelatasi dunque mendace.

Tale omissione, di per sé, integra la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 8, comma 1, CGS.

Da tutto quanto su esposto deriva l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società.

Il dispositivo

Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere:

- al Sig. Luca Tilia, l'inibizione di mesi 3 (tre);
- al Sig. Gaetano Solito l'inibizione di mesi 2 (due);
- alla Società AS Martina Franca 1947 Srl, la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione, da scontarsi nel campionato in corso 2015/16, oltre all'ammenda di € 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00).

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante AIA**; del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia si è riunito il 14 aprile e ha assunto le seguenti decisioni:

(169) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Carmelo Pergolizzi (all'epoca dei fatti Delegato della Delegazione Provinciale di Catania della FIGC e allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C.) - (nota n. 9684/359 pf15-16 AM/SP/ma del 17.3.2016).

Il deferimento

Il Procuratore Federale

visti gli atti relativi al procedimento disciplinare indicato in epigrafe avente a oggetto: "arresto per pedofilia avvenuto il 05/10/15 del Sig. *omissis*...";

letta la relazione di indagine ed esaminati gli allegati;

vista la conclusione delle indagini e letta la memoria deposita dal soggetto sottoposto alle indagini;

rilevato che nel corso del procedimento sono stati espletati gli atti di indagine enunciati in deferimento, dai quali è risultato che il deferito compiva all'interno della propria autovettura, atti illeciti con il minore... *omissis*...;

considerato che il quadro probatorio a carico del deferito è sorretto dai provvedimenti richiamati in deferimento ed emanati dal G.O., dalle dichiarazioni di ...*omissis*... e ...*omissis*..., nonché dalle ulteriori attività di indagine, oltre che dalla circostanza che l'incolpato in sede di udienza di convalida dell'arresto, ha ammesso il fatto contestato nella sua materialità;

ritenuto che il comportamento attuato nella specie integra gli estremi della violazione disciplinare e la assoggettabilità del soggetto avisato anche in violazione della normativa federale richiamata in deferimento;

deferiva

il Sig. Pergolizzi, all'epoca dei fatti Presidente della Delegazione Provinciale di Catania della FIGC e allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del CGS e dell'art. 10 comma 2 delle NOIF, perché in data 05/10/15 in località ...*omissis*..., all'interno della propria autovettura, compiva atti sessuali con ...*omissis*... minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, offrendogli in cambio un corrispettivo in denaro, il tutto come emerso dalle indagini effettuate e dagli atti acquisiti dalla Procura della Repubblica di Catania nonché per aver gettato discredito sulle Istituzioni Federali in virtù della carica rivestita in seno alla FIGC all'epoca dei fatti in cui la condotta è stata commessa.

Il dibattimento

Il Procuratore Federale chiedeva la sanzione di anni 5 (cinque) di inibizione, con preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C.

Nessuno compariva per il deferito, né venivano depositate memorie.

I motivi della decisione

Le imponenti emergenze istruttorie rese dalla Procura Federale confermano la violazione commessa dal deferito, che peraltro non si è peritato di svolgere le proprie difese in sede dibattimentale, suggellando in tal senso il concetto secondo il quale la posizione è realmente indifendibile all'esame del comportamento attuato e della documentazione in atti. L'evento oggetto della incolpazione è stato ampiamente acclarato, così come lo status di rilievo che il deferito assumeva all'interno dell'ordinamento della FIGC, circostanza questa che rende ancor più grave la portata della violazione, per cui il deferito va sanzionato sia perché in data 05/10/15, in località ...*omissis*..., e all'interno della propria autovettura, compiva atti sessuali con ...*omissis*..., minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni offrendo in cambio un corrispettivo in denaro (in conformità alle ragioni apprese anche nel Procedimento penale acquisito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania); e sia perché il medesimo ha gettato indubbio discredito alle Istituzioni Federali a causa del suo comportamento, in virtù della carica rivestita in seno alla FIGC (all'epoca dei fatti in cui la condotta è stata commessa) di Presidente della Delegazione Provinciale di Catania della FIGC e allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC. La sanzione chiesta dalla Procura Federale appare quindi congrua ove correlata con le circostanze testé delineate che comportano, in termini normativi, una grave violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del CGS e dell'art. 10 comma 2 delle NOIF, per cui al deferito viene comminata la sanzione trascritta in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge al Sig. Carmelo Pergolizzi la sanzione di anni 5 (cinque) di inibizione, con preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C..

(110) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO SANTI (Consigliere di Amministrazione e vice Presidente della US Triestina Calcio Spa), MARIAELENA BARBARA FANTINEL (Consigliere di Amministrazione della M.F.I. Srl), ELISA ALETTI (Amministratore Unico della Aletti Spa e socio unico della

Società Ravenna Calcio nonché Presidente e legale rappresentante della stessa Società) - (nota n. 5753/662 pf11-12 AM/ma del 10.12.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 10.12.2015, pervenuto al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare in data 15.12.2015, il Procuratore Federale aggiunto ha deferito:

- il Sig. FEDERICO SANTI, consigliere di amministrazione e Vicepresidente della US Triestina Calcio Spa, privo di deleghe, dal 14 ottobre 2011 al 25 gennaio 2012 (data della sentenza dichiarativa di fallimento), per le seguenti violazioni:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società;

art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), per aver concorso alla violazione da parte del Sig. Sergio Aletti dell'articolo 16bis, comma 1, delle NOIF vigente all'epoca dei fatti;

- la Sig.ra MARIAELENA BARBARA FANTINEL, consigliere di amministrazione della M.F.I. Srl, socio di maggioranza nel capitale (97,40%) della US Triestina Calcio Spa nel corso dell'esercizio 2011 per effetto di acquisto e cessioni di quote di capitale,

a) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito, con i propri comportamenti, in relazione al proprio ruolo di socio di riferimento, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave crisi al momento della cessione delle proprie quote, anche per aver omesso i doveri di controllo sugli amministratori;

b) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, per la distrazione, in qualità di presidente e legale rappresentante della Società Punto Logistica & Distribuzione Srl, dalla Società US Triestina Spa della somma di 648.000 euro a fronte della fattura n. 1 del 1 settembre 2009 di € 240.000,00 + IVA, per l'attività svolta per il trasferimento del calciatore Stankovic, tesserato per la somma di 60.000,00 euro, e a fronte della fattura n. 3 dd. 30 settembre 2009 di € 300.000,00 + IVA per l'attività svolta per il tesseramento del calciatore HOTTOR, tesserato a parametro zero, perché svincolato; operazioni ritenute inesistenti dalla Procura della Repubblica di Trieste;

- la Sig.ra ELISA ALETTI, amministratore unico della Aletti Spa socio unico dal 23 giugno 2011 al 28 giugno 2012 della Società Ravenna Calcio e Presidente e legale rappresentante ai fini sportivi della stessa Società dal 12 ottobre 2011 al 28 giugno 2012, data della sentenza dichiarativa di fallimento,

a) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), per aver concorso alla violazione da parte del Sig. Sergio Aletti dell'articolo 16bis, comma 1, delle NOIF vigente all'epoca dei fatti;

b) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1) per aver ottenuto dal Sig. Sergio Aletti somme di denaro provenienti dalla US Triestina Calcio Spa, e in particolare: 1) bonifico di Euro 71.390,00 effettuato dal Sig. Sergio Aletti a carico della Società US Triestina Calcio Spa, a favore della Società Orange Srl, di cui lo stesso era titolare il Sig. Aletti, a fronte della fattura n. 1 del 26 settembre 2011 dell'importo di 59.000 euro oltre l'IVA, per competenze relative all'attività svolta per l'acquisto del calciatore Gaston Peralta, peraltro mai tesserato dalla US Triestina Calcio Spa, attività ritenuta inesistente dalla Procura della Repubblica di Trieste e estranea rispetto alla ragione sociale della Orange Srl (somma trasferita alla Società Ravenna Calcio Srl, presieduta dalla figlia Sig.ra Elisa Aletti e controllata dal Sig. Sergio Aletti per fronteggiare il pagamento dei debiti dello stesso Aletti); 2) emissione di un assegno di Euro 3.458,00, in data 19 dicembre 2011, a valere sul conto della US Triestina Calcio Spa ed incassato dall'Agecredit (che non risulta avere avuto rapporti con la Triestina) per il recupero di un credito nei confronti della Società Ravenna Calcio Srl, presieduta dalla Sig.ra Elisa Aletti; emissione di un assegno circolare di Euro 6.655,00 (n.1000/3708), in data 13 dicembre 2011, a valere sul conto della US Triestina Calcio Spa, a favore della di lui figlia Sig.ra Elisa Aletti, la quale non risulta avere avuto rapporti con la Società calcistica triestina;

Il patteggiamento

Alla riunione del 21 Marzo 2016 i deferiti Sig.ri Federico Santi, Elisa Aletti e Mariaelena Barbara Fantinel depositavano istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS vigente in quel momento, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI.

Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non formulava osservazioni al riguardo e in data 13 aprile 2016 la Procura Federale trasmetteva nuovamente al Tribunale i suddetti accordi.

In proposito il Tribunale, rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, adottava la seguente ordinanza:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Federico Santi, Elisa Aletti e Mariaelena Barbara Fantinel, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS: [“pena base per il Sig. Federico Santi, sanzione dell'inibizione di mesi 30 (trenta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 20 (venti); pena base per la Sig.ra Elisa Aletti, sanzione dell'inibizione di anni 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS ad anni 2 (due); pena base per la Sig.ra Mariaelena Barbara Fantinel, sanzione dell'inibizione di mesi 60 (sessanta) oltre all'ammenda di € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 40 (quaranta) e € 3.000,00 (€ tremila/00)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Federico Santi, inibizione di mesi 20 (venti);
- per la Sig.ra Elisa Aletti, inibizione di anni 2 (due);
- per la Sig.ra Mariaelena Barbara Fantinel, inibizione di mesi 40 (quaranta) e ammenda € 3.000,00 (€ tremila/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(106) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ZARBANO (Amministratore Delegato della Società Genoa C.F. Club Spa), Società GENOA C.F. CLUB Spa - (nota n. 5683/74 pf14-15 SP/gb del 9.12.2015).

Il deferimento

Con atto del 9/12/15 il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1. Alessandro Zarbano, amministratore delegato della Genoa Cricket & Football Club Spa;
2. Genoa Cricket & Football Club Spa;

per rispondere:

- il Sig. Alessandro Zarbano, Amministratore delegato della Genoa Cricket & Football Club Spa, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di

contestazione), degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver conferito al Sig. Luca Pasqualin il mandato del 16.1.2014 per il tesseramento del calciatore Sig. Marco Motta, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi del calciatore;

- Società Genoa Cricket & Football Club Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con potere di rappresentanza Sig. Alessandro Zarbano.

Il patteggiamento

Alla riunione del 21 Marzo 2016 i deferiti Sig. Alessandro Zarbano e la Società Genoa Cricket & Football Club Spa depositavano istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS vigente in quel momento, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI.

Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non formulava osservazioni al riguardo e in data 14 aprile 2016 la Procura Federale trasmetteva nuovamente al Tribunale i suddetti accordi.

In proposito il Tribunale, rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, adottava la seguente ordinanza:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Alessandro Zarbano e la Società Genoa Cricket & Football Club Spa hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: [“pena base per il Sig. Alessandro Zarbano, sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); pena base per la Società Genoa Cricket & Football Club Spa sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del

competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Alessandro Zarbano, ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);
- per la Società Genoa Cricket & Football Club Spa, ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Sergio Artico

“”

Publicato in Roma il 18 aprile 2016.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio